



FNOMCeO

COMUNICAZIONE N. 94

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

2018/15013-10-10-2018-PARTENZA

OGGETTO: Regolamento Ue - le istruzioni del Garante privacy sul registro dei trattamenti.

Cari Presidenti,

si segnala per opportuna conoscenza che il Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 ottobre 2018, ha diffuso il vademecum per uno dei principali adempimenti previsti dal Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) sulla protezione dei dati operativo dal 25 maggio 2018.

Si tratta del registro delle attività di trattamento, un documento (da predisporre in forma scritta anche elettronica), essenziale e riepilogativo che rappresenta uno specchio rilevatore di tutti gli adempimenti a carico del titolare/responsabile del trattamento.

Si rileva che il registro deve in ogni caso recare, in maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella dell'ultimo aggiornamento.

L'obbligo di redigere il registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.

[FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri](#)

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

Il Garante chiarisce che rientrano nell'obbligo di tenuta del registro tutti i liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari (medici in generale).

Il Garante consiglia la redazione del registro anche al di fuori dello stretto obbligo.

Si precisa, inoltre, che le imprese e organizzazioni con meno di 250 dipendenti obbligate alla tenuta del registro potranno comunque beneficiare di alcune misure di semplificazione, potendo circoscrivere l'obbligo di redazione del registro alle sole specifiche attività di trattamento (es. ove il trattamento delle categorie particolari di dati si riferisca a quelli inerenti a un solo lavoratore dipendente, il registro potrà essere predisposto e mantenuto esclusivamente con riferimento a tale limitata tipologia di trattamento).

Si allegano i modelli di scheda registro dei trattamenti pubblicati sul sito del Garante (All. n. 2).

In conclusione per un esame più approfondito della materia è possibile consultare le FAQ pubblicate sullo stesso sito (www.garanteprivacy.it).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli



MF/AM